

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2022, n. 0166/Pres.

Regolamento recante “Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”.

CAPO PRIMO
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

CAPO SECONDO

Norme comuni a tutte le guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica

- Art. 2 Attestato di idoneità
- Art. 3 Domanda per il rilascio dell’attestato
- Art. 4 Corso di formazione
- Art. 5 Esame per il rilascio dell’attestato
- Art. 6 Rilascio dell’attestato
- Art. 7 Rinnovo dell’attestato
- Art. 8 Elenco delle guardie giurate volontarie
- Art. 9 Criteri generali della vigilanza ittica
- Art. 10 Rapporti con le Questure
- Art. 11 Disciplina dell’attività di controllo sull’esercizio della pesca

CAPO TERZO

Guardie giurate volontarie nominate dall’ETPI

Sezione I

Vicende del rapporto di vigilanza ittica volontaria

- Art. 12 Vigilanza ittica volontaria
- Art. 13 Attività delle guardie giurate volontarie
- Art. 14 Rimborso spese
- Art. 15 Requisiti per la nomina
- Art. 16 Domanda di nomina
- Art. 17 Nomina, riconoscimento e giuramento
- Art. 18 Periodo di prova
- Art. 19 Corsi di formazione per la sicurezza e controlli sanitari
- Art. 20 Numero minimo di operazioni richieste

- Art. 21 Sospensione dall'attività
- Art. 22 Procedimento disciplinare
- Art. 23 Revoca del riconoscimento della nomina
- Art. 24 Dimissioni

Sezione II

Organizzazione e coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

- Art. 25 Compiti e doveri delle guardie
- Art. 26 Ripartizione in gruppi territoriali
- Art. 27 Coordinamento del gruppo
- Art. 28 Organizzazione del gruppo di guardie
- Art. 29 Disciplina dell'attività delle guardie
- Art. 30 Resoconto mensile

Sezione III

Uniforme, equipaggiamento e mezzi di trasporto delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

- Art. 31 Uniforme
- Art. 32 Equipaggiamento
- Art. 33 Utilizzo dei mezzi di trasporto
- Art. 34 Manutenzione dei mezzi di trasporto
- Art. 35 Adempimenti in caso di sinistro con i mezzi di trasporto

CAPO QUARTO

Guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti

Sezione I

Riconoscimento della nomina e giuramento

- Art. 36 Domanda di riconoscimento della nomina
- Art. 37 Riconoscimento della nomina
- Art. 38 Giuramento
- Art. 39 Revoca del riconoscimento della nomina

Sezione II

Coordinamento spettante all'ETPI

- Art. 40 Criteri di coordinamento
- Art. 41 Ruolo dell'ETPI
- Art. 42 Adempimenti del soggetto che nomina guardie giurate volontarie
- Art. 43 Compiti delle guardie giurate volontarie

CAPO QUINTO
Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 Disposizioni transitorie

Art. 45 Entrata in vigore

Allegato A Ripartizione in gruppi territoriali delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI (riferito all'articolo 26)

CAPO PRIMO
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito legge regionale, disciplina:

- a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne;
- b) i criteri e le modalità per la selezione, la formazione, l'equipaggiamento, l'organizzazione, la disciplina ed il controllo dell'attività delle guardie giurate volontarie nominate dall'Ente tutela patrimonio ittico, di seguito ETPI;
- c) i limiti al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata dalle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI;
- d) i criteri per il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dai soggetti di cui all' articolo 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca);
- e) le modalità di tenuta ed aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.

CAPO SECONDO

Norme comuni a tutte le guardie giurate addette alla vigilanza ittica

Art. 2
(Attestato di idoneità)

1. L'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia è rilasciato dall'ETPI a coloro che dimostrano di possedere adeguate competenze professionali.

2. L'attestato è efficace per il periodo di quattro anni dalla data del rilascio e si rinnova, di biennio in biennio, frequentando i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7.

Art. 3
(Domanda per il rilascio dell'attestato)

1. La domanda per il rilascio dell'attestato può essere presentata all'ETPI dai seguenti soggetti:

- a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 5;

- b) coloro che hanno prestato servizio di vigilanza per almeno dieci anni nel Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia o in uno dei Corpi di polizia delle ex province del Friuli Venezia Giulia;
- c) coloro che hanno prestato servizio per almeno dieci anni nelle Forze di Polizia o in un Corpo della Polizia locale, anche cumulando più periodi prestati nei vari corpi, e che sono titolari della licenza di pesca sportiva o della licenza di pesca professionale nelle acque interne;
- d) coloro che, nominati guardia giurata ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931, hanno prestato attività di vigilanza in Friuli Venezia Giulia per almeno quattro anni, anche cumulando più periodi presso soggetti diversi a decorrere dal 1 gennaio 2010, oppure risultano in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 domandano il rilascio dell'attestato anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI. Il richiedente fornisce i propri dati di identificazione, i propri recapiti e dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), di possedere i requisiti di cui alle lettere b), c) o d) del comma 1.

Art. 4 (Corso di formazione)

1. Periodicamente l'ETPI organizza un corso di formazione per favorire la preparazione dell'esame di cui all'articolo 5.

2. Il corso dura almeno quaranta ore, tratta gli argomenti di cui all'articolo 5, comma 7, e comprende esercitazioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.

3. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto predispone il calendario, il programma e il registro del corso e nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul conferimento degli incarichi individuali determinandone anche l'eventuale compenso, i docenti tra gli esperti nelle materie di insegnamento appartenenti alle seguenti categorie:

- a) dipendenti o collaboratori dell'ETPI o della Regione, o di altre Amministrazioni pubbliche;
- b) liberi professionisti;
- c) pescatori professionali o sportivi.

4. I corsisti attestano la frequenza al corso e i docenti indicano gli argomenti trattati durante le lezioni sul registro del corso di cui al comma 3.

5. Il corsista che ha frequentato almeno il settanta per cento della durata del corso, può sostenere l'esame per il rilascio dell'attestato.

Art. 5
(Esame per il rilascio dell'attestato)

1. L'esame, per il rilascio dell'attestato ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, si articola in una prova scritta e di una prova orale.

2. La Commissione d'esame, nominata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. f bis) della legge regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni sul conferimento degli incarichi individuali, è composta da tre commissari, di cui almeno uno appartenente al Corpo forestale regionale, e relativi sostituti, esperti in gestione ittica, vigilanza e normativa in materia di pesca nelle acque interne. Funge da segretario un dipendente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in servizio presso l'ETPI, di categoria non inferiore alla C.

3. Il Direttore generale dell'ETPI stabilisce con decreto da pubblicare sul sito istituzionale dell'ETPI con un anticipo di almeno trenta giorni, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della prova scritta, la modalità e la scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione, l'eventuale numero massimo di candidati ammissibili. Le eventuali successive variazioni di data, di orario, o di carattere organizzativo, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ETPI.

4. Possono sostenere l'esame coloro che hanno compiuto diciotto anni alla data della prova scritta.

5. La prova scritta consiste nella redazione degli atti inerenti un controllo sull'attività di pesca nelle acque interne; la prova assegnata ai candidati è estratta tra una terna elaborata dalla Commissione il giorno dell'esame.

6. La Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è condizione per l'ammissione alla prova orale. Al termine della valutazione della prova scritta, la Commissione comunica a ciascuno degli ammessi a sostenere la prova orale il giorno, l'ora e il luogo della convocazione. La prova orale è pubblica.

7. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione del candidato sulle seguenti materie:

- a) cenni di ecologia degli ecosistemi acquatici: catena alimentare, piramide ecologica, struttura ed ecologia di popolazione, competizione, predazione e migrazioni;
- b) biologia, ecologia e riconoscimento delle principali specie ittiche autoctone e alloctone delle acque interne del Friuli Venezia Giulia;
- c) elementi di gestione ittica: immissioni, contrasto alle specie esotiche invasive, zonazione del territorio e dei corsi d'acqua, pianificazione e gestione del prelievo;
- d) inquadramento normativo ed elementi tecnici su strutture per il passaggio del pesce, libero deflusso delle acque, lavori in alveo e manovre idrauliche, asciutte naturali ed artificiali;

- e) attrezzi di pesca sportiva e professionale nelle acque interne;
- f) principi dell'illecito amministrativo e applicazione delle sanzioni amministrative;
- g) elementi del reato, procedimento penale e atti di polizia giudiziaria;
- h) regolamentazione della pesca sportiva e professionale nelle acque interne e relativi illeciti amministrativi e penali;
- i) regolamentazione della vigilanza ittica;
- l) elementi per la tutela della salute e della sicurezza nello svolgimento della vigilanza ittica.

8. Il candidato supera l'esame se consegue, in ciascuna prova, un voto non inferiore a sei decimi.

9. Al termine di tutte le prove, la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati e precisa il voto conseguito da ciascuno in ogni prova, compreso l'esito finale, di superamento o meno dell'esame.

10. Nell'impossibilità di svolgere in presenza le prove d'esame, queste possono essere organizzate in modalità telematica, volta ad accertare la preparazione del candidato sulle materie di cui al comma 7.

Art. 6 (Rilascio dell'attestato)

1. Il Direttore generale dell'ETPI rilascia l'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia e lo trasmette per via telematica:

- a) ai candidati che hanno superato con esito positivo l'esame di cui all'articolo 5;
- b) ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, che risultano in possesso dei requisiti ivi previsti.

Art. 7 (Rinnovo dell'attestato)

1. L'ETPI organizza corsi di aggiornamento dell'idoneità e ne dà comunicazione alle guardie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8, con preavviso di almeno quindici giorni indicando luogo, date, orari, argomenti e docenti del corso.

2. La guardia che frequenta almeno cinque ore dei corsi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di efficacia del proprio attestato di idoneità, ne ottiene il rinnovo per un biennio.

3. Ai fini del rinnovo dell'idoneità l'ETPI può riconoscere valida la frequenza di corsi organizzati da altri soggetti, qualora l'interessato dichiari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di aver frequentato corsi riguardanti gli argomenti di cui all'articolo 5, comma 7.

4. L'ETPI annota nell'elenco di cui all'articolo 8 ogni rinnovo dell'attestato di idoneità conseguito, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

5. La guardia giurata può ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneità fino al compimento di ottanta anni.

6. Al compimento di ottanta anni l'ETPI annota nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata, la denominazione "guardia emerita".

Art. 8

(Elenco delle guardie giurate volontarie)

1. A seguito del riconoscimento della nomina di cui agli articoli 17 e 37, l'ETPI iscrive i nominativi degli interessati nell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti personali.

2. Nel suddetto elenco, tenuto dall'ETPI anche in forma digitale, sono annotati per ciascuna guardia iscritta i dati di identificazione, i recapiti e, di volta in volta, tutti gli eventi individuati nel presente regolamento, che ne connotano lo stato di servizio.

3. L'elenco è aggiornato di regola ogni biennio, all'esito delle verifiche disposte dall'ETPI ai sensi dall'articolo 23 e dall'articolo 39.

Art. 9

(Criteri generali della vigilanza ittica)

1. L'attività di controllo sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, di seguito servizio di vigilanza ittica, è effettuata in pattuglia, composta da un numero minimo inderogabile di due guardie giurate volontarie, che vestono l'uniforme prescritta.

2. La pattuglia in servizio di vigilanza ittica non può essere affiancata da soggetti privi del riconoscimento della nomina di guardia giurata volontaria di cui agli articoli 17 e 37 e non può avere composizione mista, tra guardie nominate da più soggetti.

Art. 10

(Rapporti con le Questure)

1. L'ETPI mette a disposizione della Questura competente per territorio i programmi di vigilanza di cui agli articoli 28 e 40, comma 4, lett. a).

2. L'ETPI segnala senza ritardo alla Questura competente per territorio l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi dalla guardia giurata volontaria in violazione del presente regolamento.

Art. 11

(Disciplina dell'attività di controllo sull'esercizio della pesca)

1. Durante il servizio di vigilanza ittica la guardia giurata volontaria identifica coloro che sono intenti all'esercizio della pesca e anche coloro che, in relazione ai luoghi, all'abbigliamento, all'attrezzatura, ne hanno l'attitudine. In flagranza di reato, la guardia giurata volontaria identifica inoltre chiunque sia in grado di riferire sulle circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Il controllo sull'esercizio della pesca comporta la verifica della conformità alla legge regionale in vigore dei documenti di pesca, del pescato, delle attrezzature, delle esche, delle pasture e dei relativi contenitori.

3. Nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria l'identificazione delle persone avviene nei modi stabiliti dal codice di procedura penale. Negli altri casi, qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'identità del pescatore da controllare, per rifiuto o allontanamento, la guardia giurata volontaria non attua alcuna forma di costrizione, accompagnamento, trattenimento neppure temporaneo, ma raccoglie ogni elemento utile per risalire all'identità del pescatore e ne dà tempestivo avviso all'Ente, o al soggetto di cui all'art. 36 comma 1, e al Comando delle Forze di Polizia territorialmente competente.

4. L'accertamento degli illeciti è effettuato utilizzando la modulistica predisposta dall'ETPI secondo i fac-simile in uso presso il Corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

5. La guardia giurata volontaria consegna tempestivamente all'Ente, o al soggetto di cui all'art. 36 comma 1, gli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, per la successiva trattazione o trasmissione all'Autorità competente.

6. Qualora l'accertamento di un illecito penale richieda l'esecuzione di atti di competenza dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (P.G.), la guardia giurata volontaria avvisa prontamente un Ufficiale di P.G. in servizio presso l'ETPI, il quale coordinerà l'attività presenziando sul posto. In caso di indisponibilità, la guardia giurata volontaria avvisa prontamente un Ufficiale di P.G. della Forza di Polizia presente sul territorio.

CAPO TERZO

Guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

Sezione I

Vicende del rapporto di vigilanza ittica volontaria

Art. 12

(Vigilanza ittica volontaria)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale, l'ETPI nomina guardie giurate volontarie per lo svolgimento della vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.
2. L'ETPI provvede a selezionare, formare, equipaggiare, organizzare e coordinare le guardie giurate da esso nominate.

Art. 13

(Attività delle guardie giurate volontarie)

1. L'attività delle guardie giurate nominate dall'ETPI è prestata in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito; non dà luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro, ma è diretta a supportare l'ETPI nel perseguimento delle funzioni istituzionali, secondo le direttive da esso impartite.

Art. 14

(Rimborso spese)

1. L'ETPI rimborsa alle guardie giurate da esso nominate le spese da queste effettivamente sostenute e specificamente documentate.
2. Sono rimborsabili le spese per i pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno entro il limite di euro 15,00 a pasto. È rimborsato un pasto nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata superiore a sei ore nella stessa giornata; sono rimborsati due pasti nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata di almeno dieci ore nella stessa giornata.
3. Sono rimborsabili le spese di viaggio documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno o corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, è rimborsato per ogni chilometro di effettivo percorso il costo della benzina nella misura massima di un quinto del costo di un litro di benzina super senza piombo, ridotto della metà in caso di utilizzo di motomezzo; il costo di riferimento per la benzina è quello desumibile dalla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione vigente alla data del 1 gennaio dell'anno di pagamento del rimborso. È autorizzato l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente più conveniente per ETPI oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività di vigilanza.
4. Sono rimborsabili eventuali altre spese riguardanti gli importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETPI.

5. Sono rimborsabili le spese preventivamente autorizzate di pernottamento e di consumazione dei pasti fuori dal territorio regionale, rispettivamente entro il limite massimo di ottanta euro a notte ed entro il limite massimo di trentacinque euro a pasto, fino al massimo di due pasti giornalieri.

6. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute è pagato da ETPI dietro presentazione in originale della seguente documentazione:

- a) fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, recante la natura dei beni fruiti o acquistati;
- b) biglietti di viaggio, tagliandi dei pedaggi o dei parcheggi. Per i pedaggi autostradali, anche fatture telepass con allegato riepilogo del tragitto percorso.

7. La presentazione a ETPI della documentazione di spesa avviene entro tre mesi dalla sua effettuazione, pena la perdita del rimborso.

8. L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al comma 2 è fissato nel limite annuo di cinquecento euro per ciascuna guardia.

Art. 15 (Requisiti per la nomina)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), per la nomina delle guardie giurate volontarie dell'ETPI è richiesto anche il possesso dei seguenti requisiti:

- a) età inferiore ad anni sessantasette;
- b) aver l'attestato di cui all'articolo 2 in corso di efficacia;
- c) assenza di sanzioni amministrative in materia venatoria o di pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia nei tre anni precedenti la data della domanda;
- d) assenza di condanne per contravvenzione nei quindici anni precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi successivi alla condanna in cui il reato sia stato depenalizzato, oppure sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna;
- e) assenza di procedimenti penali in corso;
- f) non appartenenza alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri o ai Corpi della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria alla data della domanda;
- g) possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- h) assenza delle patologie che determinano l'esclusione della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni;
- i) assenza di rapporti commerciali con l'ETPI o di situazioni conflittuali con le finalità istituzionali dell'ETPI;
- l) non essere dipendente dell'ETPI, o dipendente regionale assegnato all'organico dell'ETPI.

Art. 16
(Domanda di nomina)

1. Gli interessati possono chiedere la nomina anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI. Il richiedente fornisce i propri dati di identificazione, i propri recapiti ed attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di possedere i requisiti di cui all'articolo 15.

2. L'interessato che, non essendo titolare della patente di guida, non è in grado di attestare il possesso del requisito di cui all'art. 15, comma 1, lettera g), allega un certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo 119 del d. Lgs. n. 285/1992, che attesti il possesso dei requisiti necessari al conseguimento della patente di guida.

Art. 17
(Nomina, riconoscimento e giuramento)

1. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto nomina guardia volontaria i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.

2. Il Direttore generale dell'ETPI, constatato il possesso, in capo alla guardia nominata, dell'attestato di cui all'articolo 2 in corso di efficacia, eventualmente rinnovato e verificata l'assenza delle cause ostative previste dalle vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, emette il decreto di riconoscimento della nomina a guardia volontaria addetta alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.

3. L'ETPI trasmette il provvedimento in via telematica alla guardia nominata; contestualmente l'ETPI iscrive nell'elenco di cui all'articolo 8 la guardia volontaria che ha ottenuto il decreto di riconoscimento della nomina.

4. L'ETPI, per le guardie volontarie dallo stesso nominate e riconosciute, organizza la cerimonia del giuramento secondo le disposizioni statali vigenti.

5. A seguito del giuramento, il Direttore generale dell'ETPI consegna alla guardia giurata volontaria la tessera personale di riconoscimento, le assegna un numero di matricola e la aggrega ad uno degli ambiti territoriali di cui all'art. 26.

Art. 18
(Periodo di prova)

1. Dopo il giuramento, la guardia svolge un periodo di prova presso il gruppo cui è stata aggregata, affiancando guardie di maggiore esperienza. Il periodo di prova dura un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta.

2. Al termine del periodo di prova, l'ETPI valuta la professionalità e l'attitudine alla vigilanza ittica dimostrata da ciascuna guardia; allo scopo, si tiene anche conto del parere motivato, particolarmente dettagliato se negativo, espresso dal coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata.

Art. 19

(Corsi di formazione per la sicurezza e controlli sanitari)

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI sono tenute a rispettare gli obblighi imposti ai lavoratori dalla vigente disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi la partecipazione con profitto ai corsi di formazione obbligatoria, che l'ETPI organizza ai sensi della suddetta disciplina e il sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

2. L'ingiustificato inadempimento a tali obblighi comporta la revoca del riconoscimento della nomina.

Art. 20

(Numero minimo di operazioni richieste)

1. A ciascuna guardia è richiesto annualmente la prestazione di venti operazioni, incluse sei partecipazioni alle riunioni periodiche di cui all'art. 28.

2. In caso di sospensione dall'attività, si considera dovuto il numero minimo di operazioni proporzionale al periodo di attività effettivamente prestato.

Art. 21

(Sospensione dall'attività)

1. Nel caso di perdita temporanea di uno dei requisiti prescritti per la nomina, di cui all'articolo 15, lettere dalla c) alla l), la guardia ne dà immediata comunicazione scritta all'ETPI.

2. Il Direttore generale dell'ETPI, preso atto della sopravvenuta perdita di uno dei suddetti requisiti, emette il decreto di sospensione della guardia dall'attività di vigilanza. Al ripristino di tutti i requisiti prescritti per la nomina, il Direttore generale dell'ETPI dispone il reintegro della guardia.

3. L'ETPI trasmette in via telematica i provvedimenti di cui al comma 2 alla guardia interessata e al coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata; contestualmente annota tali provvedimenti nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

4. Per gravi motivi personali la guardia ha diritto alla sospensione volontaria dall'attività per un periodo massimo complessivo di dodici mesi per biennio, con facoltà di rientro anticipato in ogni momento; dell'esercizio di tali facoltà la guardia dà comunicazione scritta all'ETPI e al coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata. L'ETPI, preso atto delle comunicazioni, le annota nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

5. Nel periodo di sospensione dall'attività ai sensi del comma 1 o del comma 4, la guardia è tenuta a restituire all'ETPI la tessera di riconoscimento ed ha facoltà di frequentare i corsi di cui all'articolo 7 per il rinnovo dell'idoneità.

Art. 22

(Procedimento disciplinare)

1. Il Direttore generale dell'ETPI, nel caso sia accertata a carico di una guardia la violazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, delle leggi o dei regolamenti statali e regionali che disciplinano la vigilanza ittica, delle direttive impartite dall'ETPI, contesta per iscritto il fatto all'interessato, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a quindici giorni. L'interessato può farsi assistere da persona di fiducia.

2. Il Direttore generale dell'ETPI, sulla base della documentazione raccolta, sentito il parere motivato espresso dal coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata, decide nel merito per l'archiviazione, per la sospensione temporanea della guardia e, nei casi più gravi, per la revoca del riconoscimento della nomina.

Art. 23

(Revoca del riconoscimento della nomina)

1. Ogni biennio l'ETPI verifica, nei confronti delle guardie giurate volontarie da esso nominate, la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 15, lettere dalla c) alla l), dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, e anche l'effettivo svolgimento del numero minimo di operazioni di cui all'articolo 20.

2. Il Direttore generale dell'ETPI revoca il riconoscimento della nomina qualora sia accertato uno dei seguenti casi:

- a) la perdita definitiva anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1;
- b) l'ingiustificato inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 19;

- c) l'ingiustificata mancata prestazione del numero minimo di operazioni di cui all'articolo 20;
- d) la sussistenza di gravi motivi disciplinari, nei casi di cui all'articolo 22.

4. L'ETPI notifica il provvedimento alla guardia, che cessa immediatamente dall'attività di vigilanza ittica; contestualmente l'ETPI cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia alla quale ha revocato il riconoscimento della nomina, annotando il motivo della cancellazione.

Art. 24 (Dimissioni)

1. In qualunque momento la guardia giurata volontaria può presentare per iscritto all'ETPI le dimissioni.

2. L'ETPI, preso atto delle dimissioni, cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia dimissionaria, annotando il motivo della cancellazione.

3. Entro quindici giorni dalla resa delle dimissioni, la guardia riconsegna all'ETPI l'equipaggiamento ricevuto.

4. L'ETPI verifica quanto riconsegnato, riservandosi di contestare al responsabile eventuali mancanze.

Sezione II

Organizzazione e coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

Art. 25 (Compiti e doveri delle guardie)

1. I compiti che l'ETPI affida alle guardie giurate volontarie sono i seguenti:
- a) vigilare sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, individuate ai sensi della legge regionale, e accertare i relativi illeciti amministrativi e penali;
 - b) prestare assistenza e vigilanza alle operazioni di immissione di fauna ittica;
 - c) controllare le gare di pesca e la pesca sportiva gestita nei laghetti autorizzati ai sensi della legge regionale;
 - d) ispezionare le strutture per il passaggio del pesce, controllare il libero deflusso delle acque, i lavori in alveo e le manovre idrauliche, prestare assistenza nel caso di asciutte naturali;
 - e) avvisare l'Autorità competente in caso di inquinamento, anche solo presunto, delle acque e accertare le conseguenze sul patrimonio ittico;
 - f) apporre o rimuovere le tabelle di segnalazione, predisposte dall'ETPI per divieti di pesca o altra causa;

- g) collaborare con strutture pubbliche per il rilevamento di dati biologici sulla fauna ittica, di dati qualitativi e quantitativi sulle acque e sull'ambiente fluviale e lacustre, di dati statistici sull'attività di pesca;
- h) partecipare all'allestimento di mostre ittiche e di interventi didattici mediante il trasporto di automezzi, natanti, strumentazioni ed attrezzature;
- i) collaborare con l'ETPI per tutte le attività da esso ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità.

2. La guardia giurata volontaria dell'ETPI è tenuta all'adempimento dei seguenti doveri:

- a) svolgere il numero minimo di operazioni di cui all'articolo 20;
- b) utilizzare e conservare con cura il vestiario, i mezzi di trasporto, i materiali e i documenti forniti dall'ETPI;
- c) osservare il segreto d'ufficio e attenersi scrupolosamente alle norme in vigore, alle istruzioni e disposizioni ricevute, con particolare riferimento a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, mantenere una condotta seria, dignitosa, irreprensibile, evitare qualsiasi discussione inerente la vigilanza ittica con estranei, o in loro presenza;
- e) trasmettere al coordinatore del gruppo di assegnazione ogni informazione utile per la prevenzione e il contrasto agli illeciti in materia di pesca;
- f) segnalare all'ETPI ogni fatto o situazione che richieda interventi di personale avente competenze specifiche;
- g) collaborare con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria preposti alla vigilanza ittica e con i pubblici ufficiali che richiedono la sua assistenza;
- h) formare gli atti di competenza con tempestività, cura, precisione e inoltrarli senza ritardo all'ETPI;
- i) compilare con cura moduli, relazioni, rapporti e consegnarli rapidamente al coordinatore del gruppo di assegnazione;
- l) partecipare con profitto ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ETPI.

Art. 26

(Ripartizione in gruppi territoriali)

1. Le guardie giurate volontarie dell'ETPI hanno competenza sull'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che, per esigenze di organizzazione dell'attività di vigilanza ittica, è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'Allegato A.

2. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto assegna un gruppo di guardie a ciascuno degli ambiti territoriali individuati.

3. Ai fini organizzativi, le guardie giurate volontarie dell'ETPI di norma operano nell'ambito territoriale del gruppo al quale sono state aggregate dopo il giuramento. È facoltà

della guardia chiedere motivatamente in ogni tempo l'assegnazione ad altro gruppo di guardie.

Art. 27
(*Coordinamento del gruppo*)

1. Il coordinamento di ciascun gruppo di guardie giurate può essere esercitato dall'ETPI tramite il personale regionale assegnato.

2. Preferibilmente, l'ETPI conferisce l'incarico di coordinatore a una delle guardie del gruppo, in possesso di correttezza morale, esperienza, capacità organizzativa e disponibilità. L'incarico di coordinatore ha durata biennale ed è rinnovabile. L'ETPI annota il conferimento dell'incarico nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

3. L'accettazione dell'incarico comporta lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- a) coordinare le attività del gruppo e curare i rapporti del gruppo con l'ETPI;
 - b) convocare e condurre le riunioni periodiche di cui all'articolo 28, esprimere il parere motivato nei casi di cui agli articoli 18, comma 2 e 22, comma 2, riguardanti le guardie aggregate al proprio gruppo;
 - c) assicurare che la dotazione assegnata al gruppo sia conservata e utilizzata correttamente;
 - d) inoltrare tempestivamente all'ETPI gli atti redatti dalle guardie e quelli di propria competenza;
 - e) esercitare nei confronti delle guardie del gruppo il ruolo di preposto ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Il coordinatore si attiene alle disposizioni vigenti e ottempera agli ordini di servizio impartiti dall'ETPI, a pena di decadenza dall'incarico.

5. L'ETPI, su proposta del coordinatore, designa uno o più vice coordinatori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i quali, nel sostituirsi al coordinatore, ne svolgono tutte le funzioni. L'ETPI annota la designazione nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata. L'incarico di vice coordinatore scade alla scadenza di quello del coordinatore.

Art. 28
(*Organizzazione del gruppo di guardie*)

1. Ogni gruppo di guardie giurate volontarie si riunisce periodicamente in un locale messo a disposizione dall'ETPI. Alle riunioni possono partecipare il personale dell'ETPI e altri soggetti, competenti in materia di vigilanza ittica. Durante la riunione il coordinatore relaziona sulle attività condotte, informa il gruppo sugli aggiornamenti comunicati dall'ETPI, imposta la programmazione delle attività successive, tratta aspetti particolari anche attraverso la discussione di casi concreti e lo svolgimento di esercitazioni pratiche.

2. Il coordinatore del gruppo redige i programmi di vigilanza sulla base della disponibilità manifestata dalle singole guardie del gruppo e li comunica all'ETPI, al quale riporta anche le problematiche poste dal gruppo. Nel caso di modifiche all'attività già programmata o di operazioni urgenti e non programmabili, il coordinatore le comunica preventivamente all'ETPI.

3. I programmi di vigilanza possono essere predisposti anche dall'ETPI. Le operazioni di controllo più complesse sono concordate tra coordinatori, guardie ed ETPI. Le attività che, per motivate ragioni, non possono svolgersi vestendo l'uniforme, sono autorizzate dall'ETPI, che prescrive sempre l'uso dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale.

4. Le attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), d), ed f) sono programmate con periodicità quindicinale dal coordinatore del gruppo, in modo da distribuire i controlli sull'intero ambito territoriale di assegnazione, variandoli nella frequenza e nella tempistica.

5. Le attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e), i), se non sono previste particolari difficoltà, possono essere condotte da una singola guardia.

6. Le attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c), g), h) sono disposte dall'ETPI.

Art. 29

(Disciplina dell'attività delle guardie)

1. Ciascun servizio è svolto nel rispetto delle norme di legge, statali e regionali, dei regolamenti di attuazione della legge regionale, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione e dei principi generali di imparzialità e legalità cui è tenuta la Pubblica amministrazione.

2. Le guardie segnalano direttamente all'Autorità competente gli illeciti estranei alla vigilanza ittica, che richiedono un intervento immediato, e ne informano l'ETPI.

3. La guardia che nel corso o a causa del servizio constata illeciti penali perseguibili d'ufficio in materie diverse dalla pesca, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale ne fa denuncia scritta tramite l'ETPI.

4. Nel caso di danno incombente o in atto al patrimonio ittico, la guardia ne dà immediata comunicazione al coordinatore del proprio gruppo, affinché l'ETPI attivi le procedure di salvaguardia della fauna ittica.

5. Durante il servizio, la guardia non fa uso e non opera sotto l'effetto di sostanze stupefacenti né di sostanze alcoliche, non è armata anche se titolare di porto d'armi ed è dotata di tutto l'equipaggiamento ricevuto dall'ETPI per svolgere il servizio in modo sicuro, adeguato e completo.

6. Il servizio è svolto in pattuglia, composta da almeno due guardie, fatto salvo quanto disposto dall'ETPI. Funge da capo pattuglia il coordinatore del gruppo, oppure il vice coordinatore, oppure la guardia con maggiore anzianità di servizio presso l'ETPI. In caso di servizio congiunto con personale dipendente da altro Ente o Corpo preposti alla vigilanza ittica, funge da capo pattuglia la guardia dipendente dall'altro Ente o Corpo.

7. Il servizio inizia e termina nel momento in cui la guardia rispettivamente inizia e termina l'uso del mezzo di servizio, o del mezzo privato specificamente autorizzato dall'ETPI, oppure raggiunge e rispettivamente lascia la zona del servizio, se non fa uso di mezzi.

8. Durante il tragitto verso i mezzi o i luoghi di cui al comma 7 la guardia è considerata in servizio.

9. Durante il servizio la guardia non svolge attività diverse da quelle elencate all'articolo 25, comma 1.

Art. 30 (Resoconto mensile)

1. Ogni guardia riferisce mensilmente all'ETPI sulla vigilanza prestata, compilando il modello predisposto, da restituire tramite il coordinatore anche per via telematica, entro il mese successivo. Se ritenuto necessario, il coordinatore o l'ETPI possono richiedere alla guardia una dettagliata relazione sulla vigilanza prestata.

2. La consegna del resoconto oltre il mese successivo a quello di riferimento impedisce il computo della prestazione ai fini dell'articolo 20.

3. Ogni coordinatore riferisce mensilmente all'ETPI sull'attività svolta dal gruppo compilando il modello predisposto. Se ritenuto necessario, l'ETPI può richiedere al coordinatore una dettagliata relazione sull'attività del gruppo.

Sezione III Uniforme, equipaggiamento e mezzi di trasporto delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

Art. 31 (Uniforme)

1. L'uniforme comprende i seguenti capi di vestiario:
- a) berretto invernale con fregio;
 - b) berretto estivo con fregio;
 - c) due camicie a maniche lunghe;
 - d) maglione invernale con stemma di tessuto;

- e) due magliette estive, tipo "polo", con stemma di tessuto;
- f) due pantaloni lunghi;
- g) cinturone;
- h) scarponi;
- i) pettorina;
- j) giaccone;
- k) distintivo di metallo.

2. L'ETPI determina le caratteristiche dei singoli capi di vestiario, in particolare a tutela della salute e della sicurezza delle guardie, e ottiene l'approvazione dell'uniforme secondo la normativa di pubblica sicurezza vigente. Quindi provvede ad acquistare e distribuire i capi di vestiario, registrandone la consegna nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

3. Alla guardia che svolge il periodo di prova sono assegnati: berretti con fregio, scarponi, pettorina, distintivo di metallo; al superamento del periodo di prova le sono assegnati i restanti capi.

4. La guardia non modifica in alcun modo l'aspetto dell'uniforme, né quello dei singoli capi di vestiario; è responsabile della loro corretta tenuta e pulizia e non li indossa unitamente ad abiti civili né a qualsiasi genere di ornamento.

5. Tutto il personale impegnato in un'operazione veste la medesima uniforme, salvo motivate esigenze autorizzate dell'ETPI.

6. L'ETPI provvede a sostituire i capi di vestiario trascorsi sei anni dalla consegna dell'uniforme alle proprie guardie giurate. Prima di tale scadenza, la sostituzione di singoli capi è permessa:

- a) su richiesta della guardia, solo per motivate esigenze evidenziate in forma scritta e previa riconsegna del capo da sostituire;
- b) su iniziativa dell'ETPI, nei casi di riscontrata maggiore usura o a causa dell'acquisto di capi di vestiario non uniformi ai precedenti.

Art. 32 (Equipaggiamento)

1. Al superamento del periodo di prova l'ETPI consegna alla guardia il materiale di cancelleria e la modulistica documentale necessari allo svolgimento della vigilanza ittica. La guardia sottoscrive l'elenco dell'equipaggiamento ricevuto per verifica e presa in consegna.

2. L'ETPI consegna gli strumenti di dotazione assegnati al gruppo di guardie per lo svolgimento della vigilanza ittica al coordinatore, il quale sottoscrive l'elenco della dotazione ricevuta per verifica e presa in consegna. Il coordinatore è responsabile dell'affidamento alle singole guardie o alle pattuglie degli strumenti di dotazione assegnati al gruppo.

3. L'ETPI può assegnare in dotazione al gruppo di guardie un automezzo oppure un natante e lo affida in custodia al coordinatore del gruppo, o ad una guardia facente parte del gruppo, che abbiano reso disponibile un luogo adeguato al sicuro ricovero del mezzo.

4. Il consegnatario del mezzo risponde verso l'ETPI della sua corretta custodia ed allo scopo sottoscrive il verbale di consegna. L'ETPI può ritirare in qualsiasi momento il mezzo affidato.

5. Le guardie facenti parte del gruppo che ha ricevuto in dotazione un mezzo di trasporto, in casi di particolare necessità possono essere autorizzate dall'ETPI a svolgere l'operazione con mezzo proprio, secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e rispondono ai sensi del Codice civile per i danni derivanti dalla conduzione del mezzo.

Art. 33

(Utilizzo dei mezzi di trasporto)

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI, titolari di idonea patente, sono autorizzate a condurre tutti gli automezzi e natanti dell'ETPI esclusivamente per fini istituzionali.

2. Gli automezzi ed i natanti assegnati in dotazione a gruppi di guardie possono essere utilizzati direttamente dal consegnatario del mezzo, il quale può anche affidarne l'utilizzo temporaneo a una guardia del gruppo ovvero, su richiesta, a personale dell'ETPI. Gli automezzi ed i natanti non assegnati in dotazione a gruppi di guardie, possono essere utilizzati previo assenso dell'ETPI.

3. Chi utilizza i mezzi dell'ETPI ne fa uso prudente ed esperto, rispetta rigorosamente il Codice della strada o il Codice della navigazione e trasporta esclusivamente guardie o dipendenti o collaboratori dell'ETPI, salvo espressa autorizzazione dell'Ente.

4. Il conducente compila in modo chiaro, corretto e completo il foglio di viaggio e il libro di marcia e, nel caso di rifornimento di carburante, allega la relativa ricevuta.

5. Con la firma del foglio di viaggio il conducente attesta di essere in possesso di idonea e valida patente, assume la responsabilità per ogni danno derivante dalla conduzione del mezzo e risponde delle violazioni al Codice della strada o al Codice della navigazione.

6. Al termine di ogni mese, il consegnatario del mezzo trasmette all'ETPI il foglio di viaggio e le ricevute dei rifornimenti effettuati.

Art. 34

(Manutenzione dei mezzi di trasporto)

1. Il consegnatario e l'utilizzatore tengono pulito e ordinato il mezzo affidato e i relativi accessori, in modo da garantirne le condizioni di pronto ed efficace utilizzo.

2. In caso di malfunzionamento, il consegnatario o l'utilizzatore applicano le specifiche istruzioni della Casa costruttrice, segnalano il fatto all'ETPI e si attengono alle indicazioni ricevute.

3. Il consegnatario segnala prontamente all'ETPI il raggiungimento del chilometraggio o del periodo d'uso, per i quali sono previsti particolari interventi di manutenzione.

4. Ogni intervento di manutenzione o riparazione è specificatamente e preventivamente autorizzato dall'ETPI.

5. Previa autorizzazione dell'ETPI, fornita anche per le vie brevi, l'utilizzatore può anticipare la spesa necessaria per interventi urgenti, rimborsabile entro il limite di cui all'art. 14, comma 4.

Art. 35

(Adempimenti in caso di sinistro con i mezzi di trasporto)

1. In caso di sinistro, se possibile, il conducente richiede il necessario soccorso sanitario, avvisa l'ETPI e richiede l'intervento dell'Organo di polizia, competente in materia di circolazione o di navigazione. Appena possibile, il conducente trasmette una dettagliata relazione all'ETPI, fornendo ogni notizia sull'accaduto, sui danni subiti e arrecati, sui terzi coinvolti, su eventuali testimoni ed allega copia dell'eventuale "constatazione amichevole" e i verbali dell'intervento dell'Organo di polizia.

CAPO QUARTO

(Guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti)

Sezione I

Riconoscimento della nomina e giuramento

Art. 36

(Domanda per il riconoscimento della nomina)

1. Il soggetto che, ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931 nomina una guardia giurata volontaria, richiede il riconoscimento della nomina all'ETPI anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI.

2. Il richiedente trasmette la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il possesso in capo alla guardia nominata dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza e fornisce:

- a) i propri dati di identificazione e i propri recapiti;
- b) i dati di identificazione e i recapiti dell'agente nominato;
- c) l'indicazione dei corpi idrici o bacini o ambiti territoriali da vigilare, se limitati rispetto a tutte le acque interne della Regione.

3. Il modello è sottoscritto anche dalla guardia giurata.

Art. 37

(Riconoscimento della nomina)

1. Constatato il possesso, in capo alla guardia nominata, dell'attestato di cui all'articolo 2 in corso di efficacia, eventualmente rinnovato, e verificata l'assenza di violazioni del mansionario di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) e anche di cause ostative previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, il Direttore generale dell'ETPI emette il decreto di riconoscimento della nomina a guardia volontaria addetta alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, con le eventuali limitazioni territoriali di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c).

2. L'ETPI trasmette il provvedimento in via telematica al soggetto che ha chiesto il riconoscimento della nomina e alla guardia nominata; contestualmente l'ETPI iscrive nell'elenco di cui all'articolo 8 la guardia che ha ottenuto il decreto di riconoscimento della nomina.

Art. 38

(Giuramento)

1. Ottenuto il riconoscimento della nomina, la guardia presta giuramento secondo le disposizioni statali vigenti e ne dà comunicazione all'ETPI, che annota il fatto nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

Art. 39

(Revoca del riconoscimento della nomina)

1. Ogni biennio l'ETPI verifica la permanenza del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37, comma 1, per il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie nominate da terzi.

2. Accertata la perdita, anche solo temporanea, di uno dei requisiti, il Direttore generale dell'ETPI revoca il riconoscimento della nomina; l'ETPI notifica il provvedimento a chi ha chiesto il riconoscimento della nomina e alla guardia interessata, che cessa

immediatamente dall'attività di vigilanza ittica; contestualmente l'ETPI cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia giurata alla quale ha revocato il riconoscimento della nomina, annotando il motivo della cancellazione.

Sezione II
Coordinamento spettante all'ETPI

Art. 40
(*Criteri di coordinamento*)

1. L'ETPI coordina le guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, nominate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931.

2. L'ETPI informa tale coordinamento ai seguenti criteri:

- a) rispetto della reciproca autonomia di organizzazione;
- b) distribuzione razionale sul territorio del personale di vigilanza ittica;
- c) promozione della professionalità delle guardie;
- d) efficacia ed efficienza della sorveglianza sulla pesca;
- e) uniformità di applicazione della normativa regionale e statale in materia di pesca nelle acque interne.

3. Allo scopo, l'ETPI richiede ad ogni soggetto che ha nominato guardie giurate volontarie di presentare i seguenti documenti:

- a) copia del proprio atto costitutivo;
- b) copia del mansionario dei compiti generali e di quelli specificamente assegnati a ciascun agente nominato, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta approvazione da parte delle Questure competenti;
- c) domanda di cui all'articolo 36, per il riconoscimento della nomina di ciascun agente nominato;
- d) copia delle polizze di idonea copertura assicurativa a beneficio degli agenti nominati;
- e) comunicazione del nominativo di un responsabile operativo della vigilanza affidata alle proprie guardie.

4. Il responsabile operativo di cui al comma 3, lettera e), svolge i seguenti compiti:

- a) predispone il programma mensile di vigilanza, specificando giorno, orario, zona di effettuazione, nominativo del capo pattuglia, lo propone all'ETPI per l'approvazione e richiede tempestivamente ogni successiva variazione;
- b) coordina le guardie nel rispetto dei programmi approvati dall'ETPI e, nel caso di operazioni congiunte con altro personale di vigilanza, nel rispetto delle direttive impartite dall'ETPI;
- c) trasmette tempestivamente all'ETPI i verbali redatti dalle guardie, completi dei rapporti di servizio;

- d) trasmette tempestivamente all'ETPI ogni variazione sulla permanenza in attività delle guardie e sui loro dati di reperibilità;
- e) presenta all'ETPI entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.

Art. 41
(Ruolo dell'ETPI)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 40, comma 2, l'ETPI svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le proposte di cui all'articolo 40, comma 4, lettera a), concorda eventuali modifiche, approva i programmi mensili di vigilanza e le variazioni tempestivamente richieste;
- b) organizza eventuali operazioni congiunte tra guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti e il proprio personale di vigilanza e fornisce informazioni sugli eventuali rischi per la salute e la sicurezza;
- c) convoca e conduce incontri periodici tra i responsabili operativi delle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti e il proprio personale di vigilanza;
- d) verifica periodicamente l'attività svolta dalle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti;
- e) comunica tempestivamente ai responsabili operativi delle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti ogni nuova disposizione normativa in materia di pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.

Art. 42
(Adempimenti del soggetto che nomina guardie giurate volontarie)

1. Il soggetto che nomina le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931:

- a) provvede a dotarle di un'uniforme idonea ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dell'equipaggiamento e dei dispositivi di protezione individuali per la sicurezza necessari allo svolgimento della vigilanza ittica e di un tesserino personale di riconoscimento, recante l'indicazione del soggetto nominante, il nominativo della guardia e gli estremi dell'atto di riconoscimento della nomina;
- b) segnala senza ritardo alla Questura competente per territorio l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi dalla guardia giurata volontaria in violazione del mansionario dei compiti assegnati.

Art. 43
(Compiti delle guardie giurate volontarie)

1. Le guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti svolgono l'attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a) con le eventuali limitazioni territoriali di cui all'articolo 36,

comma 2, lettera c) e le altre attività, espressamente indicate nel mansionario di cui all'art. 40, comma 3, lettera b); durante ciascuna operazione di vigilanza le guardie non svolgono altre attività.

2. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle proprie funzioni, le guardie giurate volontarie si attengono alle disposizioni impartite dal loro responsabile operativo ed attuano i programmi di vigilanza approvati dall'ETPI.

3. Eventuali inadempienze della guardia giurata tali da comportare la perdita dei requisiti per il riconoscimento della nomina di cui all'art. 37, sono segnalate dal loro responsabile operativo all'ETPI e al soggetto che ha chiesto il riconoscimento della nomina.

4. In caso di dimissioni accettate dal soggetto che l'ha nominata, la guardia giurata ne dà comunicazione all'ETPI, il quale cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia dimissionaria, annotando il motivo della cancellazione.

CAPO QUINTO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 44

(Disposizioni transitorie)

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI, in possesso del decreto di riconoscimento della nomina alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate e mantengono in affidamento le dotazioni individuali già assegnate.

2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 26, comma 2, i gruppi di guardie giurate volontarie sono organizzati secondo i Collegi elettorali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 4003/Pres. (Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia).


Art. 45

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2023.

Allegato A

Ripartizione in gruppi territoriali delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI (riferito all'articolo 26)



Ambito territoriale	Comuni
A Udinese	Udine, Pradamano, Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Bicinicco, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Basiliano, Campoformido, Mereto di Tomba, Sedegliano, San Vito di Fagagna, Fagagna, Rive d'Arcano, Colloredo di Monte Albano, Moruzzo, Pagnacco, Tavagnacco, Martignacco, Pasian di Prato
B Bassa Friulana	Codroipo, Camino al Tagliamento, Cervignano del Friuli, Bertiole, Varmo, Talmassons, Castions di Strada, Rivignano Teor, Pocenia, Ronchis, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Marano Lagunare, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Gonars, Torviscosa, Bagnaria Arsa, Ruda, Campolongo Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre, Palmanova
C Valli del Torre e del Natisone	San Giovanni al Natisone, Manzano, Buttrio, Remanzacco, Premariacco, Cividale del Friuli, Moimacco, Stregna, Drenchia, Grimacco, Montenars, Savogna, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Pulfero, Torreano, Faedis, Attimis, Nimis, Taipana, Lusevera, Tarcento, Magnano in Riviera, Resia, Treppo Grande, Tricesimo, Cassacco, Reana del Rojale, Povoletto
D Carnia	Sappada, Forni Avoltri, Rigolato, Prato Carnico, Sauris, Comeglians, Sutrio, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ravascletto, Raveo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Treppo Ligosullo, Arta Terme, Zuglio, Tolmezzo, Amaro, Trasaghis, Bordano, Verzegnis, Villa Santina, Enemonzo, Lauco, Socchieve, Ampezzo, Preone, Forni di Sopra, Forni di Sotto
E Colline moreniche - Canal del Ferro – Valcanale	Tarvisio, Malborghetto Valbruna, Coseano, Dignano, Dogna, Chiusaforte, Flaibano, Pontebba, Moggio Udinese, Resiutta, Venzone, Gemona del Friuli, Artegna, Osoppo, Buja, Majano, San Daniele del Friuli, Ragogna, Forgaria nel Friuli
F Montagna Pordenonese	Erto e Casso, Claut, Cimolais, Barcis, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Clauzetto, Travesio, Vito d'Asio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Meduno, Andreis, Frisanco, Cavasso Nuovo, Fanna, Arba, Maniago, Vajont, Montereale Valcellina, Vivaro, Sequals, Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda
G Pianura Pordenonese	Fiume Veneto, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano Di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola
H Collio e Venezia Giulia	Aquileia, Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone, Cormons, Corno di Rosazzo, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Prepotto, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier D'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia, Turriaco, Villesse, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo Della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste